



Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona

"Ignem opprimere assueti"

Ordine del Giorno n. 118 del 23 Aprile 2018

Affari Generali

OGGETTO: Protocollo operativo per gli interventi sul lago di Garda.

Di recente è stato sottoscritto il nuovo protocollo di cui in oggetto, che si allega in copia, con lo scopo di regolamentare l'attività di soccorso sulle acque del lago di Garda tra la componente VV.F. e il presidio della Guardia Costiera.

Il documento è stato aggiornato sulla base delle recenti disposizioni normative, emanate in merito ed in virtù della convenzione nazionale in essere tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Allo scopo di illustrare le peculiarità del documento d'intesa, verrà tenuto in data 2 maggio p.v. alle ore 9.00 presso l'aula didattica della Sede Centrale uno specifico incontro, da parte dell'ing. Rodolfo Ridolfi, al quale è invitato a partecipare tutto il personale interessato ed in particolare i Capi Turno provinciali, gli addetti di S.O. ed il Capo e Vice Capo distaccamento di Bardolino.

In relazione alle esigenze che saranno evidenziate, l'incontro potrà essere ripetuto presso il distaccamento di Bardolino, al fine di dare una omogenea interpretazione nei confronti dei Capi Turno e del personale del Distaccamento stesso.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Michele DE VINCENTIS)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

RR/rr



Prefettura Verona
Prot. Ingresso del 11/04/2018
Numero: **0017842**
Classifica: 15.24



PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO SUL LAGO DI GARDA

Tra

Prefettura di Verona

Prefettura di Brescia

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera – Direzione marittima di Venezia

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Interregionale per il Veneto e Trentino Alto Adige

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale per la Lombardia

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Verona

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Brescia

Provincia autonoma di Trento – Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento

CON IL CONCORSO DI
QUESTURA DI VERONA – BRESCIA - TRENTO
COMANDO PROV.LE DEI CARABINIERI DI VERONA - BRESCIA - TRENTO
COMANDO PROV.LE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI VERONA - BRESCIA - TRENTO

Premesse

Preso atto che in tema di collaborazione e coordinamento negli interventi di soccorso da effettuare nelle acque interne del Lago di Garda sono state realizzate negli ultimi anni varie iniziative di cui si segnalano le più significative:

- Protocollo d'intesa di data 1 luglio 2005 tra Prefettura, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Verona, Direzione Marittima- Guardia Costiera di Venezia e Servizio Sanitario 118 di Verona, in vigore fino al 2 luglio 2007;
- Convenzione di data 15 maggio 2006 tra Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile e Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per regolare i rapporti di collaborazione funzionale e reciproco supporto nelle attività di soccorso sul lago di Garda, rinnovata ed aggiornata in data 15 novembre 2016;
- Protocollo operativo di intervento per il lago di Garda di data 29 agosto 2007 tra Prefettura di Brescia, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia e Direzione Marittima di Venezia;

4 1 4



- Protocollo operativo di intervento per il lago di Garda di data 2 ottobre 2007 tra Prefettura di Verona, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona e Direzione Marittima di Venezia;
- Patto per la Sicurezza dell'area del Lago di Garda sottoscritto il 20 marzo 2009 dalle Province di Verona, Brescia e Trento, dalle Prefetture di Verona e Brescia, dal Commissario del Governo della Provincia di Trento, dalla Direzione Marittima di Venezia e dai Sindaci dei comuni rivieraschi, alla presenza del Ministro dell'Interno;
- Protocollo operativo di intervento per il lago di Garda di data 12 gennaio 2010 tra Prefettura di Verona, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona e Direzione Marittima di Venezia;
- Protocollo operativo di intervento per il lago di Garda di data 22 luglio 2010 tra Prefettura di Brescia, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia e Direzione Marittima di Venezia.

Considerato che lo sviluppo della collaborazione operativa in questo settore costituisce un'esperienza positiva in termini di efficacia degli interventi e rappresenta un obiettivo condiviso da perseguire e implementare, si ritiene opportuno definire un "Protocollo per gli interventi di soccorso sul lago di Garda" che vada a sostituire integralmente i precedenti accordi e protocolli di natura tecnica, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- l'esigenza di integrare nella disciplina dei soccorsi sul lago di Garda il ruolo della Provincia autonoma di Trento sul rispettivo territorio, attraverso le proprie strutture organizzative che sono il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco e i corpi comunali dei Vigili del Fuoco volontari, oggi coordinati per l'allertamento dalla CUR NUE 112 (centrale unica di risposta);
- la recente modifica degli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, avvenuta con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 riguardanti funzioni e compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- l'individuazione nell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) delle funzioni dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercitate dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, ulteriormente specificate nell'art. 13, comma 2, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento d'organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- la necessità di conoscere la effettiva consistenza delle risorse che i vari soggetti che operano sul lago di Garda possono impiegare in relazione alla dislocazione territoriale, alle caratteristiche tecniche e operative e ai dispositivi per un efficace ed appropriato utilizzo, tenuto conto della reale capacità operativa delle componenti dei Vigili del Fuoco, della Guardia Costiera e di eventuali altri soggetti dello Stato o delle Regioni.

Considerato che per quanto attiene l'assetto istituzionale e statutario della Provincia autonoma di Trento - in materia di protezione civile, soccorso pubblico urgente e servizi antincendi - va evidenziato che:

- la Provincia di Trento ha competenza legislativa esclusiva in materia di organizzazione degli uffici e del personale, nonché in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche (art. 8, comma 1, n. 1 e 13, DPR n. 670/1972), con la connessa potestà amministrativa (art.

M 2 4



16), ed esercita per delega della Regione le funzioni legislative e amministrative in materia di servizi antincendi (art. 4, comma 1, n.6, DPR n. 670/1972);

- ai sensi del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale di per la Regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche" le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato nelle funzioni che vengono ricondotte alla materia "protezione civile" sono esercitate nel rispettivo territorio dalle Province di Trento e Bolzano ai sensi del D.P.R. n. 670/1972;

- anche a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione (in particolare gli artt. 114-117) avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, le Province autonome di Trento e Bolzano vedono confermate le proprie attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione per effetto della clausola di maggior favore contenuta nell'art. 10 della citata legge costituzionale;

- la Provincia di Trento si è dotata di una disciplina organica in materia di protezione civile e di soccorso pubblico urgente con la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 e che dal 6 giugno 2017 si è dotata di un'organizzazione centralizzata degli allertamenti basata su una centrale unica di risposta (CUR NUE 112) in attuazione delle direttive europee in materia;

- la materia dei servizi antincendi è disciplinata con legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, in base alla competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione Trentino – Alto Adige dall'art. 4, comma 1, n. 6, del D.P.R. n. 670/1972, mentre le funzioni amministrative, l'organizzazione e il finanziamento dei servizi antincendi professionali e volontari sono state delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Tenuto conto che con il D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione", è stato trasferito alla Provincia di Trento il demanio idrico, compreso il demanio lacuale e portuale e le relative funzioni amministrative di disciplina della navigazione cui afferiscono le competenze di sicurezza della navigazione e della balneazione, nonché la salvaguardia ambientale;

Tenuto conto, infine, che le funzioni amministrative relative al demanio lacuale e alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo da Regione Lombardia, Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento in applicazione degli articoli 59, 97 e 98 del D.P.R. n. 616/1977, come modificato dal D.P.R. n. 327/2001 e dall'art. 1 del D.P.R. n. 527/1987 (Norme di attuazione dello statuto in materia comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) e per quanto riguarda la Provincia di Trento con legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda", che prevede tra l'altro un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia.

Visti

- il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;

- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare";

g
3 q



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
- la legge 16 marzo 2017, n. 30 "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile" e il successivo Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 recante il "Codice della protezione civile" pubblicato sulla G.U. n.17 del 22/01/2018;
- le altre disposizioni normative e gli atti citati in premessa;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stabiliscono quanto segue:

Art. 1

Condivisione delle informazioni

1. Per un impiego efficace delle risorse dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, disponibili sul lago di Garda, comprendenti anche azioni in concorso con altre strutture dello Stato o delle Regioni e Province (Forze dell'ordine e Servizi sanitari di soccorso), le Parti si impegnano a realizzare la condivisione delle informazioni riguardanti i mezzi disponibili, con le loro caratteristiche e le successive variazioni, nonché la ricezione di richieste di soccorso, i provvedimenti eventualmente adottati e la chiusura dell'intervento, tenendo conto delle competenze territoriali dei Vigili del Fuoco tra le seguenti sale operative attive h 24:

- Centrale unica di risposta – Numero Unico di Emergenza 112 della Regione Lombardia;
- Centrale/Sala Operativa Vigili del Fuoco di Brescia;
- Centrale unica di risposta – Numero Unico di Emergenza 112 della Provincia di Trento;
- Centrale/Sala Operativa Vigili del Fuoco di Trento;
- Centrale/Sala Operativa Vigili del Fuoco di Verona;
- Centrale/Sala Operativa Guardia Costiera di Salò.

2. Tenuto conto del particolare scenario e dell'immediatezza di intervento che alcuni tipi di incidenti possono richiedere, le linee di confine provinciale sull'acqua vanno intese come fasce di ampiezza non definita, per cui in uno stesso punto possono intervenire anche più forze contemporaneamente. L'allerta di un secondo Comando Provinciale Vigili del Fuoco avviene sempre per il tramite del Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio.

3. Il Prefetto di Verona, il Prefetto di Brescia ed il Commissario del Governo per la provincia di Trento assicureranno l'apporto delle squadre nautiche delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), laddove presenti, nelle attività di soccorso nell'ambito degli scenari incidentali di cui all'articolo 3 del presente protocollo. I predetti Organi di Polizia avranno cura di coordinare i turni delle rispettive squadre nautiche in modo da garantire ogni giorno la maggior copertura temporale possibile.

Art. 2

Definizioni

1. Nell'ambito del presente documento si stabiliscono le seguenti definizioni.



Coordinamento: attività finalizzata a gestire il sistema complessivo del dispositivo di soccorso compresa l'attivazione di rinforzi o risorse specifiche e la gestione temporale delle stesse con programmazione dell'attività.

Direzione tecnica: attività di gestione diretta dell'intervento, delle procedure da porre in atto e delle risorse di uomini e mezzi disponibili.

Art. 3

Scenari incidentali

Le tipologie di intervento di soccorso lacuale, i protocolli informativi, il coordinamento e l'allerta di altre forze preposte all'attività di soccorso (Forze dell'ordine e servizi di soccorso sanitario), vengono classificate in funzione dei seguenti scenari incidentali:

- a) *operazioni di ricerca e soccorso alla vita umana nel lago di Garda;*
- b) *tutte le operazioni non ricomprese al punto a) interessanti le acque del lago di Garda;*
- c) *operazioni in scenari complessi di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 224/2018, per i quali restano valide le procedure previste dal predetto Decreto Legislativo.*

Negli scenari di cui alla lettera a) il coordinamento è svolto dalla Guardia costiera, mentre per quelli indicati alla lettera b), quando ritenuto necessario in funzione dello scenario emergenziale e compatibilmente con i tempi di attivazione dello stesso, sarà costituito presso la Sala Operativa della Guardia costiera di Salò un *centro temporaneo di gestione delle emergenze* con funzione di coordinamento e direzione delle operazioni di soccorso.

Il predetto *centro temporaneo di gestione delle emergenze* sarà presieduto da un rappresentante della Guardia Costiera, responsabile del coordinamento, e composto da rappresentanti delle forze di soccorso concorrenti.

Il suddetto centro potrà, altresì, essere dislocato in prossimità dello scenario operativo (P.C.U. - Posto di Comando Unificato), nel luogo ritenuto più idoneo e funzionale per la risoluzione dell'intervento.

- Per interventi nel territorio della Provincia Autonoma di Trento il *centro temporaneo di gestione delle emergenze* sarà istituito nell'ambito del rispettivo territorio.

- Per quanto concerne le operazioni antincendio nel lago il coordinamento e la direzione tecnica saranno assunte dai Vigili del fuoco. In tali circostanze la Guardia Costiera si impegna a fornire supporto con le proprie unità anche per l'eventuale imbarco e trasporto sullo scenario operativo di personale ed attrezzature.

- Qualora non siano disponibili o sufficienti le risorse degli enti pubblici titolari delle funzioni di cui si tratta, è possibile avvalersi del contributo di corpi e associazioni di volontariato, in conformità alle norme che disciplinano le prestazioni di tali organizzazioni nell'ambito delle attività di soccorso e di protezione civile.

- La Guardia Costiera, ricevuto l'allarme, informa ed allerta prontamente i soggetti pubblici ritenuti utili al soccorso e, in particolare, per gli scenari di competenza i Vigili del fuoco tramite le rispettive sale (centrale) operative 115, allo scopo di ridurre i tempi di intervento e migliorare i flussi di comunicazione tra le sale (centrale) operative.



- Qualora l'allarme dovesse pervenire alle sale (centrale) operative 115, le stesse - ricevuto l'allarme - informano prontamente la sala (centrale) operativa della Guardia Costiera ed attivano le risorse di propria competenza.

- I Vigili del Fuoco, su richiesta della Guardia costiera, forniranno alla stessa i concorsi necessari allo svolgimento delle operazioni e parimenti potrà essere richiesto il concorso delle risorse a disposizione delle Forze dell'Ordine.

- I Vigili del Fuoco possono chiedere alla Guardia Costiera il concorso dei mezzi nautici necessari ove quelli in dotazione non siano idonei ad affrontare la criticità in essere, specie nell'eventualità di condizioni meteo sfavorevoli che non consentano l'utilizzo delle imbarcazioni in dotazione.

- E' fatta salva la potestà organizzativa e il controllo da parte delle diverse Amministrazioni sul proprio personale e sui mezzi che partecipano alle operazioni di soccorso, nonché la direzione tecnica delle attività condotte impiegando propri mezzi o proprio personale specializzati.

- Allo scopo di consentire le comunicazioni, ed in adempimento agli obiettivi richiamati all'art. 7, lett. c), della Convenzione di data 15 maggio 2006 tra Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile e Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per regolare i rapporti di collaborazione funzionale e reciproco supporto nelle attività di soccorso sul lago di Garda, rinnovata ed aggiornata in data 15 novembre 2016 e richiamata in premessa, deve essere utilizzata una frequenza radio comune in banda VHF marina, con adeguata copertura sul lago, per i collegamenti diretti tra mezzi navali e sale (centrali) operative diverse.

Art. 4

Ufficiali e funzionari di collegamento

1. È istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti dei tre Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera-Direzione Marittima di Venezia, della quale, nei casi ritenuti opportuni, potranno far parte anche i rappresentanti di altri soggetti interessati.

2. Alla Commissione compete di monitorare l'attuazione del presente protocollo, nonché evidenziare e segnalare ogni situazione o comportamento contrario alle prescrizioni ed agli obiettivi del protocollo, fornendo - ove necessario - suggerimenti, indicazioni ed interpretazioni.

3. La Commissione paritetica decide le proprie modalità di funzionamento, si riunisce indicativamente ogni tre mesi ovvero a richiesta di una delle Parti firmatarie del protocollo.

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente protocollo, che dovessero rendersi necessarie ed opportune, sono apportate a mezzo di atti aggiuntivi condivisi dalle parti.

6



2. Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale e si intende rinnovato tacitamente al termine di ciascun periodo, salvo che una delle parti ne chieda la revisione.
3. Il presente protocollo sostituisce integralmente i precedenti accordi e protocolli di natura tecnica stipulati tra le parti firmatarie.

PREFETTURA DI VERONA

Il Prefetto

PREFETTURA DI BRESCIA

Il Prefetto

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

Il Commissario del Governo

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

- Direzione Marittima di Venezia -

Il Direttore Marittimo

C.A. (CP) Goffredo BON

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- Direzione Interregionale per il Veneto e Trentino Alto Adige -

Il Direttore

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- Direzione Regionale per la Lombardia -

Il Direttore

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- Comando provinciale di Verona -

Il Comandante

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- Comando provinciale di Brescia -

Il Comandante

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- Comando permanente dei vigili del fuoco -

Il Comandante



* N.B. leggasi *Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*

